



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'EX CINE TEATRO CANNATA. APPROVAZIONE.

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/09/1995 con deliberazione N.85 approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec.N. 5751 Prot. N.15613 nella seduta del 23/11/1995.

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 31/12/1995 al 14/01/1996.

Entrato in vigore il 15/01/1996.



Il Segretario Generale
(Stivala Dott.ssa Vincenza)

Capo I

Destinazione

Art.1 - L'immobile di proprietà comunale denominato "Cine-Teatro Comunale", acquistato con fondi della l.r.n.44/85, è destinato prevalentemente ad attività musicali e teatrali.

Art.2 - Il predetto immobile, compatibilmente con le esigenze dell'espletamento delle attività di cui all'articolo precedente, ed in sintonia con i principi posti nello Statuto, può essere utilizzato per attività sociali, culturali e ricreative.

CAPO II

Uso

Art.3 - L'uso dello stesso può essere richiesto, con istanza in carta libera, da Associazioni, gruppi di cittadini o singoli per l'espletamento delle attività di cui agli articoli precedenti e deve contenere:

- a) le generalità complete e la residenza del richiedente, che può essere o il legale rappresentante dell'Associazione o di chi si assume le responsabilità connesse all'uso dell'immobile ed al pagamento dei relativi costi;
- b) la dettagliata descrizione dell'attività per la quale la richiesta viene presentata e le finalità che si intendono perseguire;
- c) i giorni e le ore per i quali si chiede l'autorizzazione;
- d) la sottoscrizione del richiedente.

La detta istanza dovrà essere presentata almeno cinque giorni prima della data in cui si intende utilizzare l'immobile.

Art. 4 - Le autorizzazioni per l'uso dell'immobile vengono rilasciate dal Sindaco o dall'Assessore a ciò delegato, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, della Consulta prevista dallo Statuto, salvo i casi d'urgenza.

Art. 5 - Gli utenti sono responsabili di eventuali danni arrecati agli immobili per il periodo in cui ne usufruiscono.

Art. 6 - L'uso sporadico della struttura è subordinato al pagamento dei costi per il consumo dell'energia elettrica, dell'eventuale riscaldamento e di pulizia dei locali, comparato al numero di ore di utilizzo e su tariffe fissate con determina sindacale.

L'uso prolungato e continuativo della struttura è subordinato al pagamento sia delle tariffe di cui al comma precedente, sia dei costi d'esercizio dell'immobile, che verranno fissati dal Sindaco, previo parere dell'U.T.C., al momento della concessione dell'autorizzazione, rapportati al tipo d'attività che si intende realizzare.

Art. 7 - In coincidenza di più richieste tra di loro incompatibili sarà rispettato l'ordine di protocollo. Ferma restando l'assoluta priorità per le attività teatrali o musicali ed in ogni caso quella del Comune per fini propri.

In coincidenza di più richieste per attività della stessa natura, per periodi prolungati e continuativi della struttura, si procederà all'assegnazione della stessa, previo parere motivato della consulta.

Art. 8 - Qualunque tipo di autorizzazione non potrà avere una durata temporale superiore a centoventi giorni per anno. Ed in ogni caso per non più di 11 mesi nell'arco dello stesso anno.

CAPO III

Prescrizioni

Art. 9 - Gli utenti dovranno utilizzare l'immobile per le sole finalità per le quali lo stesso è concesso.

Non potranno apportare modifiche al palcoscenico o alle strutture, neanche per passaggi di cavi elettrici o altro (quali apposizione di pannelli etc...), senza il preventivo nulla osta dell'U.T.C.

Art. 10 - Nel caso di inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, il Sindaco o l'Assessore a ciò delegato, potrà, in qualsiasi momento, revocare l'autorizzazione, ferma restando a carico dei destinatari la responsabilità per i danni già arrecati o per quote-costi non pagate.

Art. 11 - A garanzia del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento gli utenti, prima del ritiro dell'autorizzazione, dovranno esibire ricevuta di avvenuto versamento presso la Tesoreria Comunale di una cauzione, pari al 50% del costo ipotizzato e, comunque non inferiore a £ 100.000.

NORMA FINALE

Art. 12 - Il presente Regolamento entra in vigore dopo il riscontro tutorio e previa pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.